



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Prot.n. 31774/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della I, VIII, II, III, IV, VI, VII
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Giunta regionale
Settore rapporti e collegamenti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Riforma delle Comunità Montane in Unioni Montane dei Comuni, riordino ordinamentale, territoriale e funzionale.”- Reg. Gen. n. 280 -

Ad iniziativa del Consigliere Pietro Foglia, Cobellis, Longo, Grimaldi, Oliviero, Consoli.
Depositata il 24 novembre 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

RIASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

**I e VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto
II, III, IV, VI, VII Commissione Consiliare Permanente per il parere.**
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **16 GEN. 2012**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Prot.n. 31774/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della I, II, III, IV, VI, VII, VIII
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Giunta regionale
Settore rapporti e collegamenti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Riforma delle Comunità Montane in Unioni Montane dei Comuni, riordino ordinamentale, territoriale e funzionale."- Reg. Gen. n. 280 -

Ad iniziativa del Consigliere Pietro Foglia, Cobellis, Longo, Grimaldi, Oliviero, Consoli.
Depositata il 24 novembre 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
II, III, IV, VI, VII, VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **16 DIC. 2011**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Riforma delle Comunità Montane in Unioni Montane dei Comuni,
riordino ordinamentale, territoriale e funzionale”*

*Ad iniziativa dei Consiglieri Foglia, Cobellis, Longo, Grimaldi, Oliviero,
Consoli.*

(Registro Generale numero 280)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Relazione di Accompagnamento

Premessa

Con la presente legge si intende risolvere un problema che la Regione Campania ha da anni ritenuto marginale nonostante le dimensioni dei territori interessati e del personale impegnato. Oggi più che mai appare improcrastinabile una legge di riforma degli Enti Montani che affronti il mai risolto problema dei compiti e delle funzioni da assegnare a questi Enti e della valorizzazione delle risorse locali esaltando il protagonismo dei Comuni interessati.

Occorre, perciò, trasformare le Comunità Montane in Unione Montane dei Comuni, in maniera unitaria, obbligatoria e con tempi definiti per tutti gli Enti interessati, con una nuova legge di riforma, che partendo dalla L.R. 12/2008, tenga in sé quanto sancito nell'art. 44 della Costituzione, la L. 1102/71 e nelle varie leggi nazionali e regionali in merito.

L'obiettivo è arrivare ad una migliore organizzazione istituzionale della Pubblica Amministrazione locale in grado di assicurare al territorio montano ed ai cittadini una adeguata rappresentanza unitaria a presidio delle esigenze degli abitanti delle aree montane, rurali, e marginali.

Il riconoscimento della specificità dei territori montani e delle loro necessità, e il mantenimento della governance montana (deleghe, funzioni, finanziamenti) e degli ambiti per l'esercizio delle funzioni amministrative e di programmazione.

Tenuto conto che circa i tre quarti del territorio regionale ricade in aree montane, occorre trasformare le attuali Comunità Montane, che pure hanno garantito talune funzioni, quali la tutela e la salvaguardia della montagna, in Unione dei Comuni Montani, soggetti che oltre ad assolvere ai compiti tradizionali (servizio antincendio, attività di rimboschimento, salvaguardia dei valloni, ecc.) diventino fornitori di servizi alle persone che risiedono in quei territori e soprattutto motori dello sviluppo locale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

L'insieme di questi compiti e funzioni può assicurare un'adeguata collocazione del patrimonio professionale umano esistente, rappresentato dagli attuali lavoratori, che non va disperso.

Con questa legge, il protagonismo dei Comuni, potrà essere esaltato nell'Unione Montana dei Comuni dove sarà possibile coniugare l'effettiva rappresentanza e l'indirizzo comunale con la necessaria e autorevole esigenza di rappresentare un territorio in modo più competitivo e con una forte identità.

In luogo di una semplicistica soppressione degli Enti che non risolverebbe alcun problema ma creerebbe ulteriori disagi di carattere organizzativo, gestionale ed occupazionale è opportuno, proprio in linea con le richiamate disposizioni della legge n. 122/2010 e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, individuare termini e modalità perché venga riconosciuto agli Enti sovracomunali di prossimità la possibilità di gestire, a livello locale servizi e funzioni ad esse trasferite dalla Regione.

Pertanto la presente proposta di Legge Regionale, che si integra e con la legge regionale n. 12/2008 e con le proposte in itinere per il conferimento delle funzioni amministrative e per la costituzione del Consiglio delle autonomie locali, intende riorganizzare il sistema di esercizio delle attività e delle funzioni di cui all'art. 117 della Costituzione individuando gli ambiti ottimali per il diverso esercizio. Senza trascurare le proposte di legge in materia di protezione civile e di "nuova forestazione".

Con questo disegno di legge sarà possibile ridefinire gli ambiti ottimali delle Unioni Montane campane, al fine di garantire le omogeneità territoriali.

Le Unioni Montane gestiranno sia le funzioni fondamentali in forma associata in forza della legge n. 42/2009 e della legge n. 122/2010, che quelle delegate e trasferite di competenza regionale ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 267/2000, quelle propriamente montane in linea con l'art. 44 della Costituzione, gli obblighi derivanti dal D.L. 98/2011 e 138/2011 in uno con quanto già sancito nella L.R. 12/2008.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Pertanto, ecco i principali trasferimenti di funzioni da confermare e quelle da individuare nella nuova proposta di legge di riordino:

- 1) Forestazione, bonifica montana, idraulica-forestale e servizio antincendio (con le riforme già in discussione per un d.d.l. in materia di forestazione e di bonifica montana, a cui l'Uncem Campania ha già predisposto un suo contributo di merito);
- 2) Usi civici, catasto e "sportello forestale" per l'uso delle aree forestali;
- 3) Caccia e pesca fluviale, vigilanza ambientale e boschiva,
- 4) Agricoltura di montagna, produzioni tipiche e zootecnia;
- 5) Turismo montano;
- 6) Artigianato;
- 7) Ambiente;
- 8) Protezione civile;
- 9) Difesa del suolo;
- 10) Trasporto pubblico locale, scolastico, e per disabili;
- 11) Manutenzione aree verdi pubbliche, sentieristica e manutenzione rifugi montani e delle strutture comunali;
- 12) Manutenzione ordinaria e delle pertinenze stradali provinciali e comunali;
- 13) Polizia locale
- 14) Gestione ed organizzazione dei servizi sociali.

Lo spirito di fondo è quello di accorpate, semplificare, eliminare sovrapposizioni di competenze tra diversi Enti. La politica e lo sviluppo montano, ed i servizi in montagna li fanno i Comuni montani, associati tra di loro in Unioni Montane.

Le Unioni Montane, devono rappresentare per il proprio comprensorio di competenza una "unione obbligatoria" di comuni a cui affidare, ripetiamo, oltre i compiti di programmazione socio-economica, di "agenzia di sviluppo locale" e di interventi speciali per la montagna, anche quelli di gestione dei servizi comunali in forma associata.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RIFORMA DELLE COMUNITA' MONTANE IN UNIONI MONTANE DEI COMUNI,
RIORDINO ORDINAMENTALE-TERRITORIALE E FUNZIONALE.

SOMMARIO:

CAPO I - FINALITA', COSTITUZIONE, ASSETTO TERRITORIALE

- Art. 1 - Principi generali per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali
- Art. 2 - Istituzione dell'"unione montana"
- Art. 3 - Programma di riordino territoriale
- Art. 4 - Funzioni delle Unioni Montane
- Art. 5 - Disposizioni in materia di affidamenti di lavori e di servizi
- Art. 6 - Gestione del patrimonio agro-forestale regionale
- Art. 7 - Altri livelli di gestione associata sovra comunale

CAPO II - AUTONOMIA NORMATIVA

- Art. 8 - Autonomia statutaria e regolamentare
- Art. 9 - Approvazione dello statuto.
- Art. 10 - Autonomia regolamentare.

CAPO III - ASSETTO STRUTTURALE

- Art. 11 - Organi delle Unioni Montane
- Art. 12 - Compensi
- Art. 13 - Uffici e Personale della Unione Montana
- Art. 14 - Dotazioni Organiche

CAPO IV

RISORSE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

- Art. 15 - Risorse di parte corrente
- Art. 16 - Risorse per investimenti
- Art. 17 - Finanza e bilanci

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 18 - Rinnovo degli organi
- Art. 19 - Disposizioni in materia di personale
- Art. 20 - Abrogazioni
- Art. 21 - Entrata in vigore



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

CAPO I
FINALITA', COSTITUZIONE, ASSETTO TERRITORIALE
Art. I

(Principi generali per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali)

1. La Regione, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nel rispetto del principio di sussidiarietà, esercita le proprie funzioni mediante lo sviluppo dei livelli territoriali omogenei attribuendo agli stessi compiti e funzioni delegate rientranti nella propria competenza.
2. La Regione favorisce la costituzione di gestioni associate tra comuni nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dell'art. 14, commi da 26 a 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e art.16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n.148; la Regione, altresì, eroga incentivi e assicura supporto tecnico e logistico per l'attuazione ed il funzionamento delle forme associative.
3. La Regione promuove prioritariamente la costituzione di unioni di comuni e di unioni montane ai sensi del comma 3 del successivo art. 2 per la gestione in forma associata delle funzioni dei comuni partecipanti alle stesse.
4. La Regione, al fine di rendere effettivo da parte dei comuni, ed in particolare di quelli di minore dimensione demografica, l'esercizio delle funzioni ad essi conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione nonché di quelle attribuite dalla vigente normativa statale, riconosce come livelli ottimali, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per l'esercizio delle stesse le unioni di comuni e le unioni montane.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 2

(Istituzione dell'unione montana)

1. La presente legge disciplina l'organizzazione ed il riordino delle funzioni svolte dai comuni classificati montani e parzialmente montani organizzati in comunità montane ai sensi della legge regionale del 30 settembre 2008 n. 12 alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le comunità montane della Campania, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12, si trasformano in unioni montane con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale ai Rapporti con il Sistema delle Autonomie Locali sentito il Consiglio delle Autonomie Locali.
3. Le unioni montane rilevano la struttura e il patrimonio delle comunità montane e subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
4. L'unione montana è una unione di comuni, classificati montani o parzialmente montani ai sensi della vigente normativa, il cui comprensorio rappresenta un ambito territoriale ottimale, determinato con la presente legge, per:
 - a) attivare l'esercizio associato delle funzioni dei comuni che costituiscono l'unione, mirando ad attuare quella scala di efficienza amministrativa dei servizi pubblici;
 - b) dare un riferimento comprensoriale adeguato per attuare, a carattere locale e decentrato, le azioni e le opere relative alle politiche di sostegno della montagna poiché quest'ultima, con i suoi svantaggi e con le attenzioni riconosciute dai principi ordinamentali, sia correttamente salvaguardata e preservata nei suoi equilibri territoriali e socio-economici;
 - c) costituire un presidio amministrativo locale che sia destinatario di deleghe regionali per attuare interventi a scala intercomunale con i quali assicurare una efficiente *governance* del territorio garantendo al contempo il rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale ;
 - d) attuare le politiche per la montagna e di sviluppo sancite dalla normativa dell'Unione Europea, dall'articolo 44 della Costituzione e dalle leggi statali e regionali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 3

(Programma di riordino territoriale)

1. La regione Campania, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e nel rispetto delle norme previste dall'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 e dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, con successivo intervento legislativo adotta il proprio programma di riordino territoriale con il quale:
 - a) sono individuate e determinate le unioni montane;
 - b) è effettuata la ricognizione delle unioni di comuni e delle associazioni comunali costituite mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) sono definiti gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni comunali, con particolare riferimento alle funzioni fondamentali come individuate dall'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
2. I comuni tra 1001 abitanti e 5000 abitanti, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, sono obbligati a svolgere in forma associata, con le scadenze previste dal comma 31 del medesimo art. 14, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti sono obbligati a svolgere in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni oppure mediante associazione in convenzione nei casi previsti dal comma 16 del medesimo art. 16.
4. Ai sensi dell'art. 14, comma 29, del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78, la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.
5. Ai sensi della presente legge gli ambiti territoriali comprendono comuni tra loro contermini.
6. La presente legge determina, ai sensi dell'art. 14, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, i seguenti limiti demografici minimi per le unioni di comuni e per le associazioni comunali in convenzione ex art. 30 del d.lg.vo 18 agosto 2000, n. 267:
 - a) per i comuni fino a 1000 abitanti alla data dell'ultimo dato ISTAT disponibile il limite demografico minimo è di almeno 3000 abitanti;
 - b) per i comuni tra 1001 e 5000 abitanti alla data dell'ultimo dato ISTAT disponibile, il limite demografico minimo è di almeno il triplo della dimensione demografica del comune partecipante più piccolo con un minimo di 5000 abitanti;
 - c) i comuni al di sopra dei 5000 abitanti sono liberi di partecipare o meno ad una forma associativa, salvo che la loro presenza non sia necessaria.
7. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione dei contributi per il sostegno delle diverse forme associative, tenendo conto prioritariamente del numero e delle tipologie delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata oltre che della popolazione interessata.
8. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali, della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo anno, da erogarsi:
 - a) alle unioni montane all'atto del conferimento delle funzioni;
 - b) alle nuove unioni di comuni all'atto della costituzione;
 - c) alle unioni di comuni o alle associazioni in convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, nel rispetto dei limiti demografici minimi di cui al comma 6 del presente articolo, risultino già costituite e gestiscono in forma associata funzioni e servizi alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Nella determinazione dell'importo dei contributi ordinari è prevista in ogni caso una maggiorazione per le unioni di comuni e le unioni montane.
10. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni e i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

comuni aderenti.

11. In caso di mutamento di confini o costituzione di una nuova unione o associazione comunale ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che ricomprenda comuni che già hanno fruito di contributi ordinari annuali, i limiti di durata di cui al comma 8, tengono conto anche del periodo delle precedenti erogazioni.

12. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi mediante atti gestionali e risultanze di natura contabile.

13. Il programma può prevedere, altresì, l'erogazione di contributi straordinari concessi sulla base di specifiche richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi in forma associata avanzata dalla unione montana o dall'unione di comuni.

14. La concessione dei contributi ordinari e straordinari in ogni caso è effettuata nei limiti delle previsioni annuali di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle richieste presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art.4

(Funzioni delle Unioni Montane)

1. Le unioni montane esercitano funzioni proprie e funzioni delegate, comprese le funzioni comunali esercitate in forma associata per conto dei comuni che le costituiscono.
2. Le funzioni proprie sono quelle relative agli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale.
3. Le funzioni delegate, oltre alle funzioni gestite in forma associata nel rispetto delle disposizioni nel rispetto delle norme previste dall'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 e dell'art. 16 della decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, in particolare riguardano:
 - a) forestazione, bonifica montana, idraulica forestale, antincendio boschivo e gestione del catasto incendi ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L. 353 / 2000;
 - b) sportello forestale per garantire l'uso dei suoli forestali e degli usi civici e per le autorizzazioni relative alla valutazione di incidenza nelle aree SIC e ZPS, ai vincoli idrogeologici, alla raccolta dei funghi epigei;
 - c) funzioni catastali di cui all'articolo 3, comma 1 e 2, lett. b) del DPCM 14/6/2007;
 - d) caccia, vigilanza ambientale e boschiva;
 - e) agricoltura di montagna, produzione tipica e zootecnia;
 - f) turismo montano e rurale;
 - g) artigianato;
 - h) tutela dell'ambiente ed energia da fonti rinnovabili;
 - i) protezione civile e salvaguardia del territorio colpito da calamità naturali;
 - l) manutenzione delle aree verdi pubbliche, sentieristica e manutenzione rifugi montani e delle strutture comunali;
 - m) difesa del suolo.
4. Tutte le funzioni dell'unione sono inserite in un piano triennale di opere e interventi in cui vengono individuati gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi di sviluppo socio-economico del proprio comprensorio.
5. Il piano triennale è approvato dal Consiglio dell'Unione in concomitanza con il Bilancio di Previsione ed è aggiornato annualmente per ogni triennio di riferimento.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 5

(Disposizioni in materia di affidamenti di lavori e di servizi)

1. La Regione, le province o i comuni non ricompresi nel comprensorio territoriale dell'unione montana, possono affidare alla stessa, mediante convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione di funzioni e di servizi omogenei o similari a quelli propri o conferiti dai comuni che la costituiscono.
2. I comuni che fanno parte di una unione montana o di una unione di comuni possono affidare alla stessa, mediante specifica convenzione, la realizzazione di lavori in economia nel limite massimo di 200.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 125, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle categorie generali di cui al comma 6 dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
4. Le previsioni di cui ai commi 2 e 3, trovano applicazione anche per i comuni non ricompresi in alcuna unione montana in riferimento a una unione montana limitrofa.
5. Gli interventi di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria e sistemazione montana, che non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto, possono essere eseguiti in amministrazione diretta senza limite di importo ai sensi dell'articolo 67 della Lr. 3/2006.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 6

(Gestione del patrimonio agro-forestale regionale)

1. In materia di forestazione e bonifica montana per le unioni dei comuni valgono le disposizioni già vigenti per le Comunità Montane di cui all' articolo 24 commi 2) 3) e 4) e dell' articolo 25 commi 2) e 3) 25 della l.r. 12/2008.
2. I comuni, per la gestione dei beni agro-forestali ad essi trasferiti dalla Regione, si avvalgono dell' unione montana di cui fanno parte, ovvero dell' unione montana limitrofa.
3. Le unioni montane esercitano la funzione di cui al comma precedente in modo unitario e complessivo sulla base di specifici accordi stipulati con i comuni destinatari nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi dettati dalla Giunta Regionale.
4. Per una maggiore razionalità ed efficacia della gestione del patrimonio agro- forestale pubblico, comuni possono affidare la gestione di tutti i beni agro – forestali di loro proprietà, diversi da quelli di cui al comma 1, alle unioni montane che le esercitano secondo le modalità indicate al comma 2.
5. Le unioni montane, per la realizzazione degli interventi previsti nei piani e programmi e per ogni altro intervento riconducibile alle mansioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal contratto integrativo regionale per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria, impiegano manodopera forestale nel rispetto della relativa disciplina contrattuale.
6. Il riparto delle risorse finanziarie, nei limiti delle assegnazioni del bilancio regionale, fra le unioni di comuni per le finalità di cui al presente articolo è effettuato sulla base di specifici criteri riguardanti:
 - a) superficie d' intervento;
 - b) stato di dissesto idrogeologico;
 - c) boscosità dei territori ;
 - d) numero degli addetti al settore forestale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 7

(Altri livelli di gestione associata sovra comunale)

1. L'unione montana può essere delegata dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a gestione associate di funzioni e servizi di più vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi. Può inoltre essere delegata a rappresentare i comuni in ogni altro organismo o istituzione di livello sovra comunale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

CAPO II
AUTONOMIA NORMATIVA
Art. 3

(Autonomia statutaria e regolamentare)

1. Le unioni montane hanno autonomia statutaria, regolamentare e amministrativa nel rispetto dei principi della presente legge.
2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente in base ai criteri di funzionalità ed economicità di gestione.
3. Lo statuto stabilisce altresì i principi che regolano il funzionamento degli organi, le rispettive competenze nonché, specificamente, le modalità di elezione dell'organo esecutivo.
4. Lo statuto disciplina le forme di collaborazione fra le unioni montane, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
5. Lo statuto dell'unione contiene tra l'altro:
 - a) l'indicazione e la provenienza delle risorse finanziarie per il funzionamento dell'unione comunità e le altre norme di carattere finanziario;
 - b) le modalità per la nomina del revisore dei conti.
6. Lo statuto determina altresì la sede e la denominazione dell'unione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 9
(Approvazione dello statuto)

1. Lo statuto è approvato dal consiglio generale dell'unione montana con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
2. Se tale maggioranza non è raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio generale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Lo statuto, approvato con le modalità di cui al comma 2, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 10

(Autonomia regolamentare)

1. L'unione montana adotta uno o più regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento degli organi, degli uffici, per l'esercizio delle funzioni, per la tutela dei diritti di partecipazione e di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi, nonché gli altri regolamenti espressamente previsti da norme statali e regionali, in quanto compatibili con le funzioni dell'ente.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

CAPO III
ASSETTO STRUTTURALE

Art. 11

(Organi delle Unioni Montane)

1. Gli organi delle unioni montane sono:
 - a) il consiglio generale;
 - b) la giunta;
 - c) il presidente dell'unione montana.
2. Per quanto riguarda la composizione ed il funzionamento degli organi di cui al comma 1) si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli da 9 a 13 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 12

(Compensi)

1. Ai componenti del consiglio generale, al presidente dell'unione montana e agli assessori spettano i compensi e le indennità previste dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli amministratori dei comuni di pari dimensione demografica;
2. Si applica il divieto di cumulo di cui al comma 5 del medesimo articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 13

(Uffici e Personale della Unione Montana)

1. In materia di ordinamento degli uffici e del personale e di responsabilità dei funzionari si applicano, per quanto compatibili, i principi e le norme contenuti nel decreto legislativo n. 267 del 2000 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. Non è consentita la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica e la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Non è consentita la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 14

(Dotazioni Organiche)

1. La Regione, al fine di incentivare la gestione associata di funzioni proprie da parte delle unioni montane, per favorire l'arricchimento delle esperienze professionali di questi enti, nonché ai fini del contenimento della spesa pubblica complessiva, può trasferire a titolo provvisorio proprio personale alle unioni montane.
2. L'attivazione delle procedure di cui al comma 1 è subordinata alla definizione di specifico accordo con le rappresentanze sindacali.
3. Nel caso di trasferimento delle funzioni a titolo definitivo in capo alle unioni montane, la Regione procede al trasferimento delle risorse finanziarie unitamente al trasferimento del preposto personale destinando alle stesse le risorse economiche necessarie a coprire integralmente i costi dei servizi e del personale trasferito.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

RISORSE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Art. 15

(Risorse di parte corrente)

1. Al finanziamento delle spese di funzionamento dell'unione sono destinate le seguenti risorse:

- a) trasferimenti ordinari regionali di cui all'art. 19, comma 5, della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16;
 - b) contributo regionale per l'esercizio della delega di funzioni regionali, attribuito in base ad una percentuale, determinata nella legge finanziaria, delle risorse di investimento di cui al successivo art. 16, comma 1, lett. a);
 - c) contributo ordinario annuale regionale di sostegno dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali di cui all'art. 3, comma 8;
 - d) contributi dei comuni partecipanti all'Unione, la cui corresponsione obbligatoria è determinata in sede di statuto dell'unione, e la cui misura è determinata in sede di approvazione del bilancio di previsione;
 - e) i proventi della gestione patrimoniale;
 - f) parte delle tasse e tariffe, nella misura percentuale determinata nello statuto dell'unione, riscosse
 - g) per i servizi pubblici comunali gestiti in forma associata;
 - h) diritti di segreteria e introiti di natura extratributaria riscuotibili, previa regolare disciplina, a fronte dei servizi erogati dall'unione direttamente al cittadino;
- tutti i fondi regionali, statali e comunitari di parte corrente a qualsiasi titolo attribuiti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 16
(Risorse per investimenti)

- I. Al finanziamento delle spese d'investimento dell'unione sono destinati i seguenti finanziamenti:
- a) trasferimenti regionali in conto capitale per realizzare gli interventi e le opere inserite nelle leggi regionali di delega;
 - b) trasferimenti regionali, nazionali e comunitari in conto capitale per la realizzazione di investimenti, di opere ed attività secondo le procedure pubbliche attivate per intervenire nei diversi settori dell'economia per lo sviluppo e il governo del territorio;
 - c) trasferimenti di soggetti diversi dalla Pubblica amministrazione in conto capitale per il perseguimento di scopi di interesse collettivo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 17
(Finanza e bilanci)

1. In materia di ordinamento contabile le unioni montane applicano le disposizioni contenute nella parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 18
(Rinnovo degli organi)

1. Fino all'approvazione dello statuto, il consiglio generale è composto dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni.
2. Gli organi delle preesistenti comunità montane decadono decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La prima seduta dei consigli generali delle unioni montane è convocata dal presidente della comunità montana alla quale l'unione subentra; nella convocazione è indicata anche la sede nella quale si svolge la prima seduta.
4. Per le successive sedute del consiglio generale, sino all'adeguamento dello statuto, la sede è indicata di volta in volta nell'atto di convocazione.
5. Nelle more dell'approvazione dello statuto, il presidente dell'unione montana è eletto nella prima seduta del consiglio generale a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Nella prima seduta, il consiglio generale, su proposta del presidente, elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, la giunta nella composizione prevista dall'articolo 11, comma 2 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 19

(Disposizioni in materia di personale)

1. Le unioni montane acquisiscono automaticamente il personale amministrativo di ruolo a tempo indeterminato incardinato presso le comunità montane alle quali subentrano.
2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 267/2000 sono risolti automaticamente alla data di insediamento dei nuovi organi. Successivamente, ai sensi di quanto disposto all'articolo 13, non è consentita la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica.
3. Relativamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000, in essere alla data di decadenza degli organi delle comunità montane alle quali le unioni montane subentrano, si applica quanto disposto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000.
4. Sono fatte salve le relative disposizioni in materia di personale addetto alla forestazione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art.20
(Abrogazioni)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni disposizione legislativa regionale con la stessa incompatibile.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. La presente legge, emanata in conformità è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta aggravio a carico del bilancio regionale.